

A cura di Serena Pastore

Le novità del 730/2019 quadro C

Categoria: **Dichiarazione**
Sottocategoria: **730**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2019 e le relative istruzioni, da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi del 2018, con un provvedimento emanato il 15/01/2019, successivamente implementato dal provvedimento del 15/03/2019.

Il modello va presentato entro il 23/7/2019 direttamente o tramite un intermediario abilitato/CAF. Se la presentazione della dichiarazione è effettuata attraverso il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il predetto termine è anticipato all'8/7/2019.

Di seguito sono evidenziate le novità contenute nel quadro C.

Di cosa si tratta?

SEZ. I – Redditi da lavoro dipendente e assimilati	2
Casella “casi particolari”	2

SEZ. I – Redditi da lavoro dipendente e assimilati

La prima novità del 730/2019, riguardante la Sezione I del quadro C, è l'introduzione della colonna 4 denominata "Redditi esteri" riservata ai contribuenti residenti in Italia che percepiscono:

- redditi di fonte estera;
- pensione ai superstiti di fonte estera.



OSSERVA - Questa colonna costituisce solo un'informazione aggiuntiva rispetto ai precedenti 730, infatti le modalità di compilazione sono invariate rispetto a quelle precedenti.

In essa va indicato:

- il codice "1" se per il reddito (indicato nella colonna n° 3), nella colonna 1 "Tipologia Reddito" è stato inserito il codice 1, 2 5 o 6.
- il codice "2" se riguarda pensione ai superstiti di fonte estera, per cui nella colonna 1 "Tipologia Reddito" è stato indicato il codice 1,6,7 o 8.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI															
															Casi particolari
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		
		,00					,00					,00			

Va compilata solo in presenza di redditi prodotti all'estero da persone residenti in Italia; codice 1 o 2 a seconda di come è stata compilata la colonna 1.

Casella "casi particolari"

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI															
															Casi particolari
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2019)	REDDITI ESTERI		
		,00					,00					,00			9

Ulteriore novità è l'introduzione nella casella "Casi particolari" del codice "9" riservato ai contribuenti che optano per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).



OSSERVA - In questo caso nella colonna 1 dei rigi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 va riportato l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

Nella colonna 1 del rigo C5 bisogna indicare il numero dei giorni riportato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l'importo della

ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

Per la corretta compilazione del quadro in esame si ricorda che a partire dal 2018:

- sono state modificate le soglie di reddito a cui è riconosciuto il "bonus 80 euro" che viene riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e al lordo del reddito da "cedolare secca":
 - il bonus è riconosciuto per l'intero importo (960 euro annui) se non si superano i 24.600 euro;
 - il bonus è riconosciuto in parte se non si superano i 26.600 euro; in questo caso la parte di bonus riconosciuta è così calcolata: $960 \times (26.600 - \text{reddito complessivo}) / \text{€}2.000$.

ESEMPIO 1

Un lavoratore dipendente presenta per il 2018 un reddito complessivo pari a €25.980,00 (il periodo di lavoro è l'intero anno). Il reddito dell'abitazione posseduta dal contribuente ammonta a €985,00.

Reddito complessivo ai fini del credito: = reddito complessivo – reddito dell'abitazione =
 = €25.980,00 – €985,00 = €24.995,00

L'importo del credito spettante per il 2018 è pari a:

bonus max erogabile \times [(soglia max reddito – reddito complessivo)/€2.000]
 $\text{€}960 \times [(26.600 - 24.995) / \text{€}2.000]$
 = €960 \times 0,80 = €768

ESEMPIO 2

Un lavoratore dipendente presenta per il 2018 un reddito complessivo pari a 18.500€, il periodo di lavoro è pari a 190 giorni.

L'importo del credito spettante è pari a: bonus max erogabile \times (giorni lavorati/365)
 = €960 \times (190/365)
 = €960 \times 0,52 = € 499,72

- sono state ridefinite le modalità di determinazione dell'IRPEF per i soggetti con residenza e/o domicilio fiscale a Campione d'Italia.

In seguito alla riformulazione dell'art. 188-bis, TUIR introdotta dall'art.25-octies, comma 4, DL n°119/2018, dal 2018 "i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro. I redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro".

Ciò ha implicato l'introduzione del nuovo quadro L "ulteriori redditi" dove verranno indicati i soli redditi prodotti in euro (già sussistenti nei quadri A, B, C e D) per cui si intende applicare l'agevolazione prevista dalla disposizione in esame.

QUADRO L - Ulteriori dati

L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE		IMPORTO
		1	2	
				,00

3. È stata rivista la tassazione delle rendite svizzere:

le rendite corrisposte da parte delle gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) comprese le prestazioni erogate da enti di prepensionamento, anche maturate sulla base di contributi previdenziali tassanti alla fonte in Svizzera e in qualsiasi forma erogate, non devono essere dichiarate se soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.